

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 18 del mese di Settembre dell'anno duemilaventi alle ore 21.00 in Lanciano presso gli spazi aperti della Sede in via Follani, N° 1, assicurando il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra tutti i partecipanti, onde evitare ogni forma di assembramento, nel rispetto delle norme sanitarie di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 e tramite l'utilizzo di mascherine e di disinfettante per le mani, si sono riuniti i seguenti signori che sottoscrivono l'allegato foglio presenze (Allegato A):

GIOVANNELLI PASQUALE - ATESSA (CH) - 16/05/1967 - GVPNQL16A67E485J
BARACCHI RACHELE - LANCIANO (CH) - 21/06/1967 - BRCRHL67H61E435L
CAROZZA GUGLIELMO - MONTENERODOMO(CH)-01/09/1952 - CRZGLL52P01F578Y
LUCIANI MAURIZIO - LANCIANO (CH) - 04/03/1979 - LCNMAZ79C04E435K
FARFALLINI MATTEO - ATESSA (CH) - 09/12/1997 - FRFMTT97T09A485Z
CARABBA ALESSANDRO - ATESSA (CH) - 12/11/1985 - CRBLSN85S12A485A
IACOBITTI QUINTINO - LANCIANO (CH) - 16/03/1958 - CBTQTN58C16E435E
FONTANA GIUSEPPE - LANCIANO (CH) - 16/04/1966 - FNTGPP66D16E435H
SPADANO LORENZO - ATESSA (CH) - 12/04/1986 - SPDLNZ86D12A485C
FINORO LISA - LANCIANO (CH) - 08/05/1989 - FNRLSI89E48E435Y
PIERORAZIO IDA - ATESSA (CH) - 10/06/1972 - PRRDIA72H50A485S
LANCI ANGELO - LANCIANO (CH) - 04/04/1973 - LNCNGL73D04E435W
COZZA ROBERTA STEFANIA CRISTINA - MONZA - 21/03/1965 - CZZRRT65C61F704D
PASQUINI LUCIA ANNA ANGELA - CHIETI - 25/07/1955 - PSQLNN55L65C632H
D'AMARIO GIULIANA - LANCIANO (CH) - 25/02/1975 - DMRGLN75B65E435Q
CARINCI PIERPAOLO - LANCIANO (CH) - 16/12/1960 - CRNPPL60T16E435P
DI CAMPLI ALFREDO - LANCIANO (CH) - 25/01/1973 - DCMLRD73A25E435K
MARGIOTTA DANIELE - LANCIANO (CH) - 29/12/1983 - MRGDNL83T29E135Q

Gli intervenuti di comune accordo chiamano il socio Giovannelli Pasquale a presiedere l'Assemblea e il socio Carozza Guglielmo all'ufficio di segretario.

Il presidente dell'assemblea concorda con i presenti il seguente ordine del giorno, già

comunicato in precedenza a tutti i soci in occasione della convocazione dell'assemblea :

Modifica dello Statuto

Il presidente constata e fa constatare la validità della riunione per deliberare sull'argomento all'ordine del giorno, essendo presente un numero di associati sufficiente per validare l'assemblea straordinaria dei soci.

Il presidente prende la parola in merito al primo punto all'ordine del giorno ed illustra i motivi che rendono necessario modificare lo statuto per adeguarlo e renderlo pienamente conforme alle leggi di riferimento delle Associazione di Promozione Sociale (CODICE DEL TERZO SETTORE - Decreto Legislativo 3 luglio 2017, N. 117) e alla sua successiva iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Il presidente procede alla lettura del nuovo statuto, adeguato alla su citata normativa, dell'Associazione di Promozione Sociale **"VOLONTARI DEL SOCCORSO SAN FILIPPO NERI APS"**.

I presenti discutono ed analizzano attentamente il testo proposto e unanimi l'approvano, così costituendo l'Associazione di promozione sociale **"VOLONTARI DEL SOCCORSO SAN FILIPPO NERI APS"**, con sede in di Lanciano (CH), in via Follani 1, presso il COC Comunale di Protezione Civile.

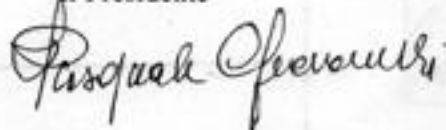
L'APS, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito. Lo statuto, sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'assemblea, è l'allegato B al presente atto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente verbale dell'Associazione di promozione sociale **"VOLONTARI DEL SOCCORSO SAN FILIPPO NERI APS"**, previa lettura datane ai presenti, unitamente al Foglio presenze (allegato A) e allo statuto (allegato B) è approvato dagli intervenuti alle ore 22,40 in coincidenza col termine della riunione.

Il Segretario



Il Presidente



Elenco e generalità degli aderenti all'APS al 18/09/2020 :

- 1 - ALOISIO LUCA - L'AQUILA - 21/05/1974 - LSALCU74E21A345L
- 2 - BARACCHI RACHELE - LANCIANO (CH) - 21/06/1967 - BRCRHL67H61E435L
- 3 - CARABBA ALESSANDRO - ATESSA (CH) - 12/11/1985 - CRBLSN85S12A485A
- 4 - CARINCI PIERPAOLO - LANCIANO (CH) - 16/12/1960 - CRNPPL60T16E435P
- 5 - CAROZZA GUGLIELMO - MONTENERODOMO (CH) - 01/09/1952 - CRZGLL52P01F578Y
- 6 - COLONNA FEDERICA - LANCIANO (CH) - 20/11/1993 - CLNFRC93S60E435T
- 7 - D'AMARIO GIULIANA - LANCIANO (CH) - 25/02/1975 - DMRGLN75B65E435Q
- 8 - DI CAMPLI ALFREDO - LANCIANO (CH) - 25/01/1973 - DCMLRD73A25E435K
- 9 - DI LORETO ELISA - CASTELFRENTANO (CH) - 02/03/1992 - DLRLSE92C42B985D
- 10 - COZZA ROBERTA STEFANIA CRISTINA - MONZA - 21/03/1965 - CZZRRT65C61F704D
- 11 - FARFALLINI MATTEO - ATESSA (CH) - 09/12/1997 - FRFMTT97T09A485Z
- 12 - FINORO LISA - LANCIANO (CH) - 08/05/1989 - FNRLSI89E48E435Y
- 13 - FONTANA GIUSEPPE - LANCIANO (CH) - 16/04/1966 - FNTGPP66D16E435H
- 14 - GIOVANNELLI PASQUALE - ATESSA (CH) - 16/05/1967 - GVNPQL16A67E485J
- 15 - IACOBITTI QUINTINO - LANCIANO (CH) - 16/03/1958 - CBTQTN58C16E435E
- 16 - LANCI ANGELO - LANCIANO (CH) - 04/04/1973 - LNCNGL73D04E435W
- 17 - LUCIANI MAURIZIO - LANCIANO (CH) - 04/03/1979 - LCNMAZ79C04E435K
- 18 - MARGIOTTA DANIELE - LANCIANO (CH) - 29/12/1983 - MRGDNL83T29E135Q
- 19 - PIERORAZIO IDA - ATESSA (CH) - 10/06/1972 - PRRDIA72H50A485S
- 20 - PASQUINI LUCIA ANNA ANGELA - CHIETI - 25/07/1955 - PSQLNN55L65C632H
- 21 - SABATINI ANGELO - TORINO - 28/01/1970 - SBTNGL70A28L219N
- 22 - SABELLA RAFFAELE - LANCIANO (CH) - 16/11/1961 - SBLRFL61F16E435B
- 23 - SPADANO LORENZO - ATESSA (CH) - 12/04/1986 - SPDLNZ86D12A485C
- 24 - TROZZI ANDREA - LANCIANO (CH) - 02/12/1996 - TRZNDR96T02E435K

ALLEGATO A

1	ALOISIO LUCA	
2	CARABBA ALESSANDRO	Alessandro Carabba
3	CARINCI PIERPAOLO	Pier Paolo Carinci
4	CAROTTA GUGLIELMO	Guglielmo Carotta
5	COLONNA FEDERICA	
6	COZZA ROBERTA STEFANIA CRISTINA	Roberta Cozza
7	BARACCHI RACHELE	Rachele Baracchi
8	D'AMARIO GIULIANA	Giuliana D'Amario
9	DI CAMPLI ALFREDO	Alfredo Di Campli
10	DI LORETO ELISA	
11	FARFALLINI MATTEO	Matteo Farfallini
12	FINORO LISA	Lisa Finoro
13	FONTANA GIUSEPPE	Giuseppe Fontana
14	GIOVANNELLI PASQUALE	Pasquale Giovannelli
15	IACOBITI QUINTINO	Quintino Iacobitti
16	LANCI ANGELO	Angelo Lanci
17	LUCIANI MAURIZIO	Maurizio Luciani
18	MARGIOTTA DANIELE	Daniele Margiotta
19	PASQUINI LUCIA ANNA ANGELA	Lucia Pasquini
20	PIERORAZIO IDA	Ida Pierorazio
21	SABATINI ANGELO	
22	SABELLA RAFFAELE	
23	SPADANO LORENZO	Lorenzo Spadano
24	TROZZI ANDREA	

IL SEGRETARIO

Guglielmo Carotta

IL PRESIDENTE

Pasquale Giovannelli



ALLEGATO A

1	ALFIO LUCA	
2	CARABBA ALESSANDRO	
3	CARINI PIERPAOLO	
4	CAROTTA GUGLIELMO	
5	COLONNA FEDERICA	
6	COZZA ROBERTA	
7	BARACCHI RACHELE	
8	DAMARIO GIULIANA	
9	DI CAMPI ALFREDO	
10	DI LORENTO ELISA	
11	FARFALLINI MATTEO	
12	FINO LISA	
13	FOTIATA GIUSEPPE	
14	GIOVANNELLI PASQUALE	
15	IACOBETTI QUINTINO	
16	LANCI ANGELO	
17	LUCIANI MAURIZIO	
18	MARGIOTTA DANIELE	
19	PASQUINI LUCIA	
20	PIERPAOLO IDA	
21	SABATINI ANGELO	
22	SABELLA RAFFAEL	
23	SPADANO LORENZO	
24	THOZZI ANDREA	

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Chieti
Ufficio Territoriale di LancianoIl presente atto è stato qui registrato il **5 OTT. 2020**al n. **896** serie **3**Versamento di € **ESENTI**Il Funzionario
Maria Rita Fiorentino

STATUTO
VOLONTARI DEL SOCCORSO SAN FILIPPO NERI APS
Ente Terzo Settore (ETS) - Associazione di Promozione Sociale (APS)

Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, COMUNICAZIONI E DOMICILIO SOCI

L'Associazione di Promozione Sociale denominata "VOLONTARI DEL SOCCORSO SAN FILIPPO NERI", fondata il 17 novembre 2009 ed iscritta al Registro Regionale delle associazioni di promozione sociale con Determinazione n DL33/110 del 14-05-2013, si costituisce oggi, come Ente del Terzo Settore adeguando il proprio statuto in conformità al Codice del Terzo Settore ai sensi del D. Lgs 3 luglio 2017 n.117, (di seguito indicato come APS) e ai sensi del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili, ed assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'APS, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorché istituito. L'APS ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati ed ha sede legale nel Comune di Lanciano (CH), in via Follani 1, presso il COC Comunale di Protezione Civile.

L'Organo di amministrazione ha facoltà di spostare la sede sociale nell'ambito del comune di Lanciano, fatto presente che il trasferimento della sede legale ad altro indirizzo nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, e di istituire circoli, laboratori e spazi di aggregazione nel territorio dell'unione europea.

Salvo diversa indicazione, qualunque comunicazione debba essere resa dall'APS ai Soci ed agli utenti, essa s'intende eseguita con la pubblicazione sull'albo ufficiale dell'APS, tenuto anche con strumenti telematici o comunque tecnologicamente avanzati, nella data nella quale è eseguita.

L'APS tutela il diritto alla riservatezza dei propri associati.

Art. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

Finalità e territorio

L'APS "VOLONTARI DEL SOCCORSO SAN FILIPPO NERI" nel rispetto di libertà ed uguaglianza degli associati e dei valori di partecipazione, democrazia, legalità, solidarietà e pluralismo dei quali è portatrice, è un'organizzazione di promozione sociale senza scopo di lucro alcuno, di natura privatistica che svolge prevalentemente attività di volontariato e, in particolare, persegue finalità di utilità sociale, mediante svolgimento di attività di interesse generale in forma esclusiva o principale, di cui all'articolo 5 D. Lgs. 3 luglio n. 117.

L'APS promuove ed intrattiene rapporti con altre organizzazioni del Terzo settore e con enti pubblici e privati, sia in sede nazionale che internazionale, per la realizzazione di intenti, programmi ed iniziative comuni.

Attraverso il proprio impegno l'APS "VOLONTARI DEL SOCCORSO SAN FILIPPO NERI" si propone di svolgere in via prevalente le seguenti attività definite all'art.5 D. L.gs. 3 Luglio 2017 n.117:

IL SEGRETARIO
Shozer Syphilin

IL PRESIDENTE
Paolo Giannelli



- **Lettera Y** "PROTEZIONE CIVILE ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni";-

- **Lettera U** "Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo".

- **Lettera D** "Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa".

Nello specifico l'APS "VOLONTARI DEL SOCCORSO SAN FILIPPO NERI" per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, si propone di svolgere:

a) Attività di protezione civile come insieme delle attività volte a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi naturali o di origine antropica, articolate in attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi connessi con i medesimi eventi calamitosi, di pianificazione e gestione delle emergenze, nonché inerenti all'attuazione coordinata delle misure per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita, per ripristinare la funzionalità dei servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi medesimi.

b) Attività di informazione e formazione nell'ambito di protezione civile rivolto agli istituti di ogni ordine e grado, disciplina della partecipazione e delle responsabilità dei cittadini, singoli e associati, anche mediante le formazioni di natura professionale, alle attività di protezione civile, con riferimento alla pianificazione delle iniziative da adottare per fronteggiare l'emergenza, alle esercitazioni, alla diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità, anche attraverso la consapevolezza dei diritti e dei doveri, e l'adozione di misure di auto-protezione, con particolare attenzione alle persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità, come previsto nella Legge 30, del 16 marzo 2017.

Attività di assistenza alla popolazione anche in condizioni di non emergenza, pianificate, organizzate e strutturate in modo continuativo come:- raccolta alimentare per proprio conto o in collaborazione con altre organizzazioni;- distribuzione e cessione di aiuti alimentari, beni e servizi a sostegno di persone in condizione temporanea o permanente di evidente e conclamata difficoltà.

d) Altre forme di beneficenza a persone o organizzazioni mediante erogazione di denaro per importi e condizioni che verranno messe in campo con proposta e delibera dell'Organo di Amministrazione, salvo approvazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci.

Per le attività inerenti alla Protezione Civile, l'APS può stipulare Convenzioni di servizio con enti come Regioni, Province e Comuni anche diversi da quello di residenza, Prefetture ed altri organi dello Stato e Corpi Nazionali o locali del Soccorso. L'APS può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti sì come previsto dall'art. 6 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Le attività sono svolte prevalentemente a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato di propri associati.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'APS le spese

IL SEGRETARIO
Anna Jofe

IL PRESIDENTE
Paolo Spavento



effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea dei Soci. E' consentito, in particolari casi individuati dall'Organo di amministrazione, un rimborso massimo di € 10 al giorno fino a 150 € al mese a fronte di autocertificazione, ai sensi dell'art.46 DPR 445/2000 (art.17, comma 4, D. Lgs 117/2017).

L'APS potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5 D. Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

L'associato lavoratore non potrà assumere la qualifica di volontario in quanto incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui si è soci.

Art. 3 - I SOCI

Possono essere Soci dell'APS:

- le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;

- associazioni di promozione sociale;

- altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.

L'adesione all'APS è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

I soci si distinguono in:

Soci fondatori - sono quelle persone che hanno fondato l'APS, sottoscrivendo l'Atto Costitutivo.

Soci ordinari - sono quelle persone che condividono le finalità dell'APS e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statuari, prestando la propria opera di volontariato.

Soci sostenitori - sono quelle persone che condividono le finalità dell'APS e partecipano alla realizzazione degli scopi statuari mediante contributi e sostegno economico.

Soci onorari - sono quelle persone alle quali l'APS deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta dell'Organo di amministrazione. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i Soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'APS.

Altro tipo di aderenti - Possono aderire all'Associazione anche persone che per mezzo di procedimenti giudiziari vengono sottoposti a misura alternativa dello sconto di pena in attività di volontariato sociali. Per essere ammesse, hanno bisogno della delibera del Consiglio Direttivo di Amministrazione, condividere le finalità dell'APS e versare la quota di adesione annuale stabilita.

IL SEGRETARIO
[Firma]

IL PRESIDENTE
[Firma]



Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i Soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'APS.

Art. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

Chiunque intenda aderire all'APS deve rivolgere domanda all'Organo di amministrazione.

In particolare, in essa deve:

- indicare le generalità ed il domicilio;
- **dichiarare di condividere le finalità che l'APS propone e di accettare e rispettare Statuto e l'eventuale Regolamento.**

L'ammissione decorre dalla data di deliberazione dell'Organo di amministrazione che accoglie la richiesta.

In caso di rigetto della richiesta d'ammissione (che deve essere comunicata entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione) il candidato ha facoltà di ricorrere, avverso tale decisione provvisoriamente esecutiva, all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

Nel rispetto di principi, valori e finalità che animano l'associazione, l'Organo di amministrazione ha facoltà di proporre all'assemblea dei soci l'adozione di regolamenti su criteri di ammissione, di valutazione del periodo di prova e di esclusione del socio, integrativi di quelli statuiti nel presente statuto.

Dove adottato il relativo regolamento, l'ammissione del socio persona fisica è subordinata all'effettuazione di un periodo di prova, di durata non superiore a sei mesi. Durante tale periodo l'Organo di amministrazione valuta sulla scorta dei criteri stabiliti nel regolamento l'effettiva partecipazione del candidato alla vita associativa e la determinazione dello stesso a perseguire le finalità associative. Al termine del periodo, l'Organo di amministrazione decide l'accoglimento o il rigetto della richiesta d'ammissione. In caso di rigetto della richiesta d'ammissione il candidato ha facoltà di ricorrere avverso tale decisione, provvisoriamente esecutiva, all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

L'accoglimento della domanda di adesione è obbligatoriamente negato alle persone fisiche che abbiano riportato sentenza penale di condanna, anche di primo grado, per un reato contro lo Stato o la Pubblica Amministrazione in genere.

Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie
- morte
- interdizione o inabilitazione
- comportamenti non compatibili con principi, valori e finalità associative, ovvero col buon nome dell'associazione, la dignità dei singoli associati, le azioni svolte o programmate.
- Il grave o ripetuto mancato adempimento degli obblighi assunti dal socio nei confronti della associazione ed il mancato pagamento della quota associativa nei termini.
- il mancato versamento della quota associativa per 2 anni.
- la non corrispondenza al vero delle informazioni comunque rese alla associazione o di alcuna di esse.
- la promozione o lo svolgimento, in modo diretto o indiretto, di attività in contrasto con gli interessi della associazione.
- la mancata partecipazione, senza motivo, alle assemblee dei soci, con la frequenza stabilita dall'eventuale regolamento.

IL SEGRETARIO
[Firma]

IL PRESIDENTE
[Firma]



L'Organo di amministrazione delibera, nei casi previsti, sull'esclusione del socio. Avverso tali determinazioni del consiglio l'interessato ha facoltà di ricorrere avverso tale decisione, provvisoriamente esecutiva, all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

Art. 5 - DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i Soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'APS;
- versare la quota associativa;
- prestare la loro opera a favore dell'APS in modo personale, spontaneo e gratuito.

Tutti i Soci hanno diritto a:

- partecipare effettivamente alla vita dell'APS;
- partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- accedere alle cariche associative;
- prendere visione di tutti gli atti deliberati, dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.

Art. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'APS sono: l'Assemblea, l'Organo di Amministrazione, l'Organo di Controllo (eventuale), l'Organo di revisione legale dei conti (eventuale).

Art. 7 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i Soci ed è l'organo sovrano dell'APS. Hanno diritto al voto i Soci che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni Socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro Socio con delega scritta. Ogni Socio non potrà ricevere più di tre deleghe.

Agli associati che siano enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero degli aderenti, in applicazione dell'art. 2373 del codice civile.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o l'organo di amministrazione o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'APS ed in particolare:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- elegge e revoca i componenti dell'Organo di amministrazione e, se eletti, degli Organi di controllo e di revisione legale dei conti;
- approva l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera sull'esclusione dei Soci nel caso in cui venga richiesto dall'aspirante socio in seguito al diniego dell'Organo di amministrazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dall'Organo di

Il SEGRETARIO
Enzo Jofan

Il PRESIDENTE
Giuseppe Jofan



amministrazione.

- delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- delibera sulla trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento dell'APS e ratifica l'eventuale devoluzione del patrimonio, stabilendo a quale ente del terzo settore operante nello stesso ambito esso andrà destinato in base alle sue finalità statutarie;
- delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro dell'organo di amministrazione eletto fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, anche con l'utilizzo di strumenti informatici, ai Soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo (anche telematico) della sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero in videoconferenza, purché sia possibile verificare il numero legale della stessa e l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea.

Art. 8 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'organo di amministrazione governa l'APS ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi erano a conoscenza (art. 26 comma 7 D. Lgs. 117/2017).

L'Organo di Amministrazione è l'organo esecutivo e gestionale dell'APS ed è eletto dall'Assemblea ogni 3 anni. Esso è composto da un numero di membri non inferiore a 3

IL SEGRETARIO
Moana Jylshin

IL PRESIDENTE
Paolo Pavesi



(tre) e non superiore a 5 (cinque) nominati dall'assemblea dei Soci fra i Soci medesimi. I membri dell'organo di amministrazione rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti dell'organo di amministrazione decadano dall'incarico, l'organo medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero organo di amministrazione. Ove decada oltre la metà dei membri dell'organo, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo organo di amministrazione.

All'organo di amministrazione sono attribuite le seguenti funzioni:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- proporre il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- elaborare il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'associazione;
- curare la parte finanziaria e contrattuale;
- incaricare o nominare soci o terzi a svolgere particolari compiti o mansioni, stabilendo poteri e limiti della rappresentanza sociale eventualmente attribuita.

L'organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro dell'organo medesimo eletto fra i presenti. Il presidente ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci e gli è attribuita la rappresentanza dell'APS di fronte a terzi ed in giudizio ed ha potere di firma negli atti amministrativi necessari alla gestione dell'APS.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del consiglio più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Il Segretario/ Tesoriere provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati, al disbrigo della corrispondenza e del protocollo, alla gestione dei contatti, delle comunicazioni e delle convocazioni, alla redazione e alla conservazione dei verbali delle riunioni delle assemblee.

Provvede, inoltre, alla tenuta dei registri della contabilità dell'APS, nonché alla conservazione della documentazione relativa e alla gestione della cassa.

L'organo di amministrazione è convocato di regola ogni 3 (tre) mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno due consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi anche con l'utilizzo di strumenti informatici, almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri dell'organo di amministrazione.

È possibile l'intervento alle riunioni dell'Organo di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero in videoconferenza, purché sia possibile verificare il numero

IL SEGRETARIO
Enzo Tylén

IL PRESIDENTE
Luigi Pavulli



legale della stessa e l'identità dell'associato che partecipa e vota.

I verbali di ogni adunanza dell'organo di amministrazione, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono inseriti nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Organo stesso.

L'organo di amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'APS.

Art. 9 - ORGANO DI CONTROLLO (QUALORA PREVISTO)

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 10 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI (QUALORA PREVISTO)

L'organo di Revisione Legale dei conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di revisione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 11 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

L'APS trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative
- contributi dello stato, di enti e istituzioni pubbliche, di organismi internazionali e di enti privati
- donazioni e lasciti testamentari
- rendite patrimoniali
- raccolta fondi di cui all'art. 7 D. Lgs. 3 Luglio 2017
- entrate derivanti da attività diverse e secondarie e strumentali di cui all'art. 6 D. Lgs. 3 Luglio 2017

IL SEGRETARIO
[Firma]

IL PRESIDENTE
[Firma]



- beni mobili o immobili pervenuti all'APS a qualsiasi titolo.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'APS vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. L'Organo di amministrazione dovrà predisporre il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. Esso deve essere depositato presso la sede dell'APS entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'APS per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 12 – LIBRI SOCIALI

L'APS deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati tenuto dall'Organo di amministrazione
- registro volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto dall'Organo di amministrazione
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione tenuto dall'Organo stesso
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, qualora eletto, e tenuto dall'Organo stesso
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione legale dei conti, qualora eletto, e tenuto dall'Organo stesso
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo degli eventuali altri organi associativi, tenuti dall'Organo a cui si riferiscono

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali, previa richiesta scritta presentata all'Organo di amministrazione, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 13 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'APS è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, il quale nominerà anche i liquidatori.

IL SEGREARIO
Massa Sybilina

IL PRESIDENTE
Paolo Spornum



L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie riportate nell'art. 7 o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 14 - RINVIO

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 15 - APPENDICE

Al fine di una migliore visibilità e comunicazione in atti diversi e rappresentazione del logo, si adotterà la denominazione "VOLONTARI SAN FILIPPO NERI".

Statuto

"VOLONTARI DEL SOCCORSO SAN FILIPPO NERI APS"

Ente Terzo Settore (ETS) - Associazione di Promozione Sociale (APS)

pagina n. PAGE 1 / NUMPAGES 10



IL SEGRETARIO
Paolo Jolyk

IL PRESIDENTE
Paolo Jolyk

